

ALLEGATO E)

AL N. 14.822 DI RACC.

E N. 65.814 DI REP.

**Statuto dell'Associazione RAMI
Ricerca Artistica Musicale in Italia**

I. DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Nome e luogo

È costituita l'Associazione denominata "**RAMI - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA ARTISTICA MUSICALE IN ITALIA**" (denominata più semplicemente **RAMI**), con sede in Vicenza, Contrà San Domenico 33, 30600, presso il Conservatorio Statale di Musica "Arrigo Pedrollo" di Vicenza. La RAMI è un'associazione apartitica, indipendente e non soggetta ad influenze di categoria. Essa non persegue scopi di lucro.

Art. 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata, fino al suo scioglimento per consenso delle parti.

Art. 3

Finalità

1. La RAMI si propone come piattaforma italiana per la ricerca artistica musicale ed ha lo scopo di contribuire, a partire dalle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), al progresso culturale, economico e sociale della nazione attraverso lo sviluppo della ricerca in ambito musicale. In particolare, per il raggiungimento del suo fine, essa si propone di:

- a) implementare la rete accademica e professionale di competenze condivise ed espandere la ricerca artistica connessa alla musica in ambiti multidisciplinari, siano essi artistici, culturali e/o scientifici;
- b) incentivare lo scambio e il confronto con altre esperienze, in particolare extranazionali, impegnate sul medesimo fronte della ricerca artistica in campo musicale ed artistico in generale;
- c) promuovere la creazione e lo sviluppo in ambito accademico di un settore formativo e di ricerca specificamente dedicato alle Performing Arts;
- d) contribuire a identificare gli ambiti, le metodologie e le finalità della "ricerca artistica musicale" distinguendoli da quelli della ricerca musicologica, per mettere altresì in luce le possibili buone pratiche di scambio creativo tra i due approcci;
- e) contribuire a definire il campo delle quattro aree disci-

plinari proprie della ricerca artistica musicale (Creatività, Performance, Didattica, Comunicazione);

f) stimolare la riflessione sulla ricerca artistica come processo di lavoro altamente specifico, oltre che sui suoi prodotti creativi, esecutivi, teorici, critici;

g) stimolare il dibattito e la riflessione sulla ricerca artistica in musica, operando affinché cresca l'attenzione verso questo tema tramite nuove forme e occasioni di partecipazione, in un'ottica globale e di condivisione comunitaria;

h) contribuire alla creazione di maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani studiosi di musica siano protagonisti dello sviluppo della ricerca;

i) instaurare un dialogo con aziende, enti ed altri soggetti al fine di implementare una rete di cooperazione durevole;

j) sviluppare, prendere parte e/o coordinare progetti ed iniziative di ricerca relativi all'ambito artistico-musicale;

k) attivare una serie di azioni volte alla riflessione interdisciplinare ed interistituzionale, ed alla sua disseminazione, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, pubblicazioni, mostre e spettacoli dedicati al tema della ricerca artistica in musica;

l) curare la pubblicazione di un periodico on-line specificamente dedicato ad accogliere saggi, interventi e qualunque tipo di documentazione, in particolare audiovideo, relativi al tema della ricerca artistica musicale.

2. Per lo scopo dell'Associazione, relativo alle implicazioni connesse alla messa punto del Terzo Ciclo nelle Istituzioni AFAM, si fa riferimento al processo di Riforma dell'Istruzione Superiore avviato a livello europeo a partire dalla Dichiarazione di Bologna (1999), alle successive Conferenze dei Ministri Europei (in particolare Berlino 2003, Dublino 2004, Bergen 2005), alla L. 21 dicembre 1999 n. 508 e al D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.

II. ASSOCIATI

Art. 4

Ammissibilità

1. Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche o giuridiche di qualunque tipo e nazionalità.

2. La loro ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato Direttivo.

Art. 5

Membri

1. L'Associazione è costituita dai Soci che si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari, Sostenitori.

Fondatori

2. Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che sono intervenute nell'Atto Costitutivo.

Ordinari

3. Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che facciano domanda di adesione e vengano accettati, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo.

Sostenitori

4. Sono Soci Sostenitori le persone, gli Enti, Associazioni e Istituzioni, che si siano distinte per meriti artistici o intellettuali rispetto all'ambito della ricerca artistica, abbiano fornito importanti contributi nei campi oggetto degli scopi statutari, o che abbiano offerto alla Associazione contributi finanziari o donazioni di particolare entità, ovvero che ne abbiano agevolato l'attività in maniera rilevante.

Art. 6

Diritto di voto

Il diritto di voto è esercitato nell'Assemblea Generale dai Soci Fondatori e Ordinari. Vigè il principio del voto singolo.

Art. 7

Quote

1. I Soci fondatori e i Soci sostenitori non sono tenuti a versare la quota annuale all'Associazione, ed il loro eventuale contributo finanziario è libero.
2. La quota associativa dei Soci Ordinari è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci Ordinari che non abbiano versato la quota annuale sono esclusi dal voto.

Art. 8

Dimissioni

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo tramite raccomandata.
2. I Soci Ordinari che non versano la quota annuale per due anni consecutivi sono considerati dimissionari.
3. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può decretare la perdita della qualità di Socio per chiunque ponga in atto gravi violazioni dello Statuto o svolga un'attività accertata in contrasto con gli interessi della Associazione.

III. RISORSE

Art. 9

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo;

c) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche;

d) dai conferimenti, dagli apporti in denaro o in natura e dalle contribuzioni straordinarie effettuati dagli associati per la formazione e l'incremento del patrimonio.

Art. 10

Entrate

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali degli associati;
- b) gli eventuali contributi straordinari degli associati destinati all'esercizio sociale;
- c) le quote di partecipazione a singole attività promosse ed erogate dall'Associazione;
- d) gli eventuali proventi della gestione;
- e) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi che siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Obblighi

1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 12

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato di Ricerca
- d) il Tesoriere
- e) l'Assemblea dei Soci Fondatori
- f) l'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta giuridicamente la Associazione
 - b) ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo
 - c) convoca le Assemblee e fissa l'ordine del giorno
 - d) sottoscrive gli impegni di spesa

- e) presenta all'Assemblea annuale la relazione culturale, organizzativa e finanziaria ed espone le linee programmatiche per l'anno successivo
- f) individua, all'interno del Consiglio Direttivo, il Segretario.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero flessibile di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove secondo quanto indicato di volta in volta all'atto della nomina da parte dell'Assemblea Generale.

In sede di Atto Costitutivo verrà nominato dai Soci Fondatori il primo Consiglio Direttivo, il suo Presidente e Vice Presidente.

2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui venga meno un componente del Consiglio Direttivo verrà eletto in sua sostituzione un nuovo membro che durerà in carica per la stessa durata del componente che ha sostituito.

3. Il Consiglio Direttivo, con l'eccezione della prima nomina che viene effettuata dai Soci Fondatori in occasione dell'Atto Costitutivo (Cfr. art.14, c. 1), elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente.

4. Il Vice presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, nell'eventualità di un suo impedimento.

5. La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente o dal suo delegato Vice Presidente, a mezzo mail, otto giorni prima della riunione ed è ritenuta valida con la presenza della metà dei Consiglieri più uno.

Ogni riunione potrà validamente svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità audio o audiovideo conferenza.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche il giorno stesso della riunione, sempre a mezzo mail o telefono.

Il Consiglio Direttivo si intenderà validamente costituito anche senza convocazione qualora siano presenti (anche a mezzo audio o audiovideo conferenza) tutti i suoi membri.

6. Il Segretario, nominato dal Presidente, svolge le funzioni esecutive e risponde al Presidente del proprio operato.

7. Nel caso in cui, durante una votazione, si raggiunga la parità, il Presidente potrà avvalersi del diritto di esercitare un doppio voto, al fine di assicurare il raggiungimento d'una maggioranza.

Art. 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove, organizza e guida le attività

dell'Associazione.

Competono al Consiglio Direttivo:

- a) il perseguimento strategico degli obiettivi dell'Associazione;
- b) la programmazione scientifica e pianificazione delle iniziative culturali ed editoriali;
- c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente (ad eccezione della prima nomina come sopra precisato nell'art. 14, c. 1);
- d) la supervisione di tutte le attività dell'Associazione;
- e) l'individuazione ed elezione a maggioranza semplice dei membri del Comitato di Ricerca;
- f) l'interazione con il Comitato di Ricerca;
- g) il reperimento delle risorse;
- h) la deliberazione circa la stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni;
- i) l'autorizzazione delle spese di esercizio;
- j) l'eventuale richiesta di contributi straordinaria a tutti gli associati;
- k) l'elaborazione dei Regolamenti dell'Associazione;
- l) l'individuazione della quota associativa e di altre eventuali tariffe;
- m) l'accoglimento o rigetto d'una richiesta d'iscrizione a Socio;
- n) l'implementazione del sistema di *governance* con la nomina di eventuali gruppi di lavoro e commissioni consultive a carattere transitorio, come per esempio la creazione di un Consiglio editoriale;
- o) il conferimento di deleghe e poteri di rappresentanza ad alcuni Consiglieri;
- p) la redazione e approvazione della rendicontazione finanziaria annuale;
- q) qualsiasi altra facoltà che non sia - in virtù di legge e del presente Statuto - riservata alla competenza dell'Assemblea.

- In riferimento a h): riconoscendo l'importanza di ogni forma di collaborazione o confronto fra istituzioni culturali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, la RAMI può convenzionarsi con altri Enti, Istituzioni e/o Associazioni aventi uno scopo coerente con le proprie finalità istituzionali.

- In riferimento a n), si specifica che i gruppi di lavoro o commissioni consultive nominati dal Consiglio Direttivo relativamente a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione, pur agendo in autonomia, devono rispondere del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Art. 16

Comitato di Ricerca

1. I membri del Comitato di Ricerca sono persone, fisiche o giuridiche individuate dal Consiglio Direttivo sulla base

dell'alto profilo delle loro competenze e attività artistiche, accademiche, professionali e del loro particolare interessamento relativamente alle finalità dell'Associazione.

2. Il Comitato di Ricerca ha funzione di:

- a) consulenza per le scelte di indirizzo, di sviluppo e promozione dell'Associazione;
- b) riscontro sulla qualità delle attività intraprese dall'Associazione;
- c) *Referee* per le attività editoriali.

3. Il Comitato di Ricerca fornisce il proprio supporto agendo in totale autonomia operativa e interloquendo con il Consiglio Direttivo.

4. La carica di membro del Comitato di Ricerca dura tre anni, è rinnovabile e non è remunerata.

5. In casi particolari di impegno straordinario da parte di un membro del Comitato di Ricerca, la prestazione specifica può essere remunerata previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione dei Soci Fondatori che eventualmente, a turno, mettono a disposizione per un'annualità il supporto di un professionista di loro riferimento.

2. Il Tesoriere tiene la cassa, predispone gli atti di spesa e redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente o dal suo delegato Vice Presidente, a mezzo mail, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea s'intende validamente costituita anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i Soci Fondatori, in proprio o per delega, e i componenti del Consiglio Direttivo in proprio.

Ogni riunione potrà validamente svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità audio o audiovideo conferenza.

2. Essa offre al Consiglio Direttivo utili indicazioni alla gestione culturale e amministrativa dell'Associazione.

Art. 19

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

3. L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o dal suo delegato Vice

Presidente, a mezzo mail, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai Soci.

L'Assemblea s'intende validamente costituita anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i Soci, in proprio o per delega, e i componenti del Consiglio Direttivo in proprio.

4. L'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Art. 20

Deleghe

1. Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio munendolo di delega scritta.

2. Ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

3. Se colui che alle votazioni rappresenta un Ente o Istituzione è contemporaneamente Socio individuale, il voto dell'Ente o Istituzione rappresentata vale come delega.

Art. 21

Compiti e votazioni

Spetta all'Assemblea Generale:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione della prima nomina che avviene in sede di Atto Costitutivo (Cfr. art. 14, c. 1)

b) deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno

c) approvare la relazione annuale del Presidente

d) deliberare sulle modifiche dello Statuto

In particolare:

1. L'Assemblea esamina le relazioni culturali, organizzative e finanziarie presentate dal Presidente della Associazione, dal Tesoriere, e le approva a maggioranza semplice.

2. Elege fra i Soci o non Soci, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, i Consiglieri del Consiglio Direttivo.

3. Pure a maggioranza semplice delibera su qualunque argomento le venga sottoposto.

4. Per modificare lo Statuto occorre la mozione della maggioranza di tutti i Soci. Per deliberare in merito a mozioni di modifica, occorre la presenza nell'Assemblea Generale in sede Straordinaria di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. L'Assemblea Generale si tiene almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 22

Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fa-

se della liquidazione.

2. L'Assemblea Straordinaria si riunisce per convocazione a mezzo mail inviata otto giorni prima dal Presidente dell'Associazione o per iniziativa del Consiglio Direttivo, o quando lo richiedono per iscritto almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea Straordinaria s'intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, i 2/3 (due terzi) dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

4. L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o di inerzia, dal Vice Presidente.

5. L'Assemblea Straordinaria s'intende validamente costituita anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i Soci, in proprio o per delega, e i componenti del Consiglio Direttivo in proprio.

Art. 23

Avvicendamento

L'ordinaria amministrazione viene svolta dagli organi uscenti fino alla prima riunione dei nuovi organi, a cui passano le consegne.

Art. 24

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Generale approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti aventi finalità uguali o analoghe alla RAMI e operanti nel territorio nazionale.

Art. 25

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

F.TO: ENRICO PISA

F.TO: CARLO FIORE

F.TO: DONATELLA PIERI

F.TO: ANNA MARIA IOANNONI FIORE

F.TO: ALESSANDRO MELCHIORRE

F.TO: ALBINO MATTEI

F.TO: LEONELLA GRASSO CAPRIOLI

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)